

IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE
DOTT. STEFANO DEMONTIS	GIUDICE
DOTT. CAMILLA MILANI	GIUDICE

Nel proc. N. 1/18 C.P.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161/VI, l.f. proposto dalla società A.R.AL Azienda Rifiuti Alessandrina S.P.A. in data 19.7.2018, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, dott. Alessandro Giacchetti, giusta determina in data 12.7.2018 ex artt. 152 e 161, IV comma, L.F.;

sentita la relazione del Giudice Relatore;

ritenuta la competenza del Tribunale di Alessandria ex art. 161, comma 1, L.F. avendo la società ricorrente sede legale ed effettiva in Alessandria, frazione Castelceriolo (AL);

rilevato il deposito dei bilanci relativi agli anni 2015 e 2016 e della situazione patrimoniale relativa al 31.12.2017;

considerato peraltro che l'Attivo dello stato patrimoniale della situazione al 31.12.2017

appare incompleto, in quanto mancante della voce " Immobilizzazioni Materiali" e nell'attivo circolante, diversamente da quanto risulta dall'ultimo bilancio approvato, figurano solo i crediti e le disponibilità liquide (cfr.doc. 7);

rilevato inoltre che in relazione ai bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2015 e al 31.12.2016 non è stata allegata la relazione della società di revisione (cfr. doc.ti 5 e 6);

verificata la produzione dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

riconosciuti i requisiti dimensionali per accedere alla procedura;

considerato che parte ricorrente non risulta aver depositato analoga domanda nell'ultimo biennio;

rilevato che non sono pendenti procedimenti per la dichiarazione di fallimento;

riservata ogni valutazione in ordine alla ammissibilità ex artt. 55, 182 quinquies e 184 l.f. del prospettato pagamento integrale al 100% di debiti concordatari chirografari comprensivi di interessi a favore dei cd. "creditori rilevanti e/ proponenti", così come di quelli dei Comuni di Solero e Guargnento , questi ultimi

anche sotto il profilo del rispetto dell'art. 56 l.f. , nonché dell'eventuale elusione della norma inderogabile di cui all'art. 163 bis l.f. anche tramite la previsione di operazioni societarie straordinarie quale è l'aumento del capitale sociale, là ove tali prospettazioni- che sembrano peraltro già espressamente accettate dalla società proponente (cfr. doc.ti 10 a-10d)- fossero poste effettivamente a base del piano concordatario;

viste e ritenute fondate le ragioni addotte a sostegno della richiesta del termine massimo di 120 giorni, attesa la complessità del concordato prospettata in ricorso e nel piano di risanamento allegato, salva comunque la possibilità per la società di addivenire ed optare per una diversa soluzione ;

rilevato che a tale termine concesso ai sensi dell'art. 161/VI, l.f. si applica dall'1 al 31 agosto 2018 la sospensione di diritto dei termini processuali disposta dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, come modificato dal comma 1 dell'art. 16, d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni, dalla legge 10.11.20 n. 162;

considerato infatti che, accanto alla previsione espressa in tema di dichiarazione e revoca dei fallimenti, l'unica norma della legge fallimentare che esclude l'applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali è l'articolo 36 bis, primo comma, che si riferisce espressamente ai termini previsti negli articoli 26 e 36, aventi ad oggetto il primo il reclamo contro i decreti del giudice delegato del tribunale ed il secondo il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;

rilevato che la Suprema Corte in più occasioni ha sottolineato la natura eccezionale dell'articolo 36 bis e comunque della norma che esclude la sospensione feriale nel decorso dei termini processuali (si leggano Cass. 2960/2012 con riferimento al termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo e Cass. n. 2706/2009 per il termine non perentorio per l'omologa del concordato preventivo ex art. 181 l.f.);

ritenuto pertanto che la disposizione citata non possa essere estesa a fattispecie diverse da quelle espressamente menzionate;

ritenuto d'altro canto che il termine assegnato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, per la formulazione della proposta, la presentazione del piano ed il deposito della documentazione prescritta abbia natura processuale e non sostanziale: gli indubbi effetti sostanziali della proposizione della domanda (ad esempio l'inefficacia delle ipoteche iscritte nei 90 giorni anteriori al deposito del ricorso: articolo 168, terzo comma) appaiono infatti indiretti e non immediati e diretti e, d'altro canto, il termine viene assegnato all'interno di un procedimento definito e ben disciplinato dalla normativa (il procedimento di concordato, appunto), che ha inizio con il deposito della relativa domanda e che prosegue attraverso varie fasi procedurali (il deposito di proposta e piano, l'ammissione, l'adunanza dei creditori) che conducono alla decisione sull'omologa;

ritenuto in conclusione che, una volta che si riconosca al termine ex articolo 161, sesto comma, natura processuale non possa che applicarsi allo stesso la sospensione feriale dall' 1 al 31 agosto;

ritenuto altresì necessario, attesa la complessità della fattispecie e le molteplici questioni giuridiche

coinvolte, nonché in considerazione della necessaria prosecuzione diretta dell'attività d'impresa da parte della proponente fino all'omologa, procedere alla nomina del Commissario Giudiziale e porre a carico della società i seguenti obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, commi sesto e ottavo, L.F.:

- deposito di una situazione patrimoniale aggiornata al 19.7.2018, nonché della documentazione mancante relativa ai bilanci di esercizio 2015, 2016 e alla situazione al 31.12.2017 sopra indicata, entro il 10.8.18;
- deposito, a cadenza mensile, dal 10.8.2018 della situazione patrimoniale aggiornata della società;
- deposito con produzione separata, a cadenza mensile dal 19.7.18, della situazione finanziaria della società ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese;
- deposito, a cadenza mensile dal 19.7.2018, di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti, a far data dal deposito/pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, per la ristrutturazione dell'attività aziendale;
- deposito, con periodicità mensile a decorrere dal 19.7.2018, di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e concretamente realizzati dalla data di deposito/pubblicazione del ricorso;
- deposito, a cadenza mensile sempre dal 19.7.2018, di prospetti contenenti la proiezione mensile dei flussi di cassa per il mese successivo prodotti dalla continuazione dell'attività operativa e, alla scadenza di ogni mese, il consuntivo dei predetti flussi realmente prodotti;
- deposito, con cadenza mensile a decorrere dal 19.7.2018, di una relazione sulla situazione attuale e sullo stato delle eventuali trattative sindacali in essere relativamente alla forza lavoro attualmente occupata dalla società;
- deposito, a cadenza mensile dal 19.7.2018, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;
- deposito, a cadenza mensile dal 19.7.2018, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;
- deposito, sempre a cadenza mensile dal 19.7.2018, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;
- deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente al Commissario Giudiziale, che è tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi, a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare anche in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma VII, L.F. e al pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda), nonché a comunicare senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni

ex art. 165 l.f.;

ritenuto che i termini per l'adempimento degli obblighi informativi non siano chiaramente soggetti alla sospensione feriale;

P.Q.M.

fissa termine fino al 10.8.2018 per il deposito della documentazione integrativa relativa ai bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2015, 31.12.2016, alla situazione al 31.12.2017, di cui alla parte motiva, e di una situazione patrimoniale aggiornata al 19.7.2018;

fissa termine di giorni 120 ex art. 161, comma VI, L.F., a decorrere dal deposito del presente provvedimento;

nomina Commissario Giudiziale il dr. Riccardo Bonivento, al quale attribuisce un fondo spese di € 8.000,00, a carico della società ricorrente;

dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motiva.

Si comunichi

Alessandria, 24.7.2018

Il Presidente


(dott. Caterina Santinello)

TRIBUNALE CIVILE DI ALESSANDRIA

Depositato in Cancelleria (22)

24 LUG 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr. Antonello TRULLU